

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, nella persona del Presidente dott. Sergio Santoro, con decreto presidenziale, n. 00370/2018 Reg. Prov. Pres. del 23.3.2018, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del “sito web istituzionale del MIUR” del ricorso di appello r.g. 2364/2018 e degli altri atti indicati nel detto decreto.

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, R.G. n. 2364/2018

**2. Nomi degli appellanti:**

ABBATE Agata, nata il 20/04/1975 a San Paolo Bel Sito (BBTGT A75D60073Q);  
ABBRUZZESE Claudia, nata il 23/03/1982 a Napoli (BBRCLD82C63F839B);  
ABBRUZZESE Lina, nata il 29/01/1975 a S. Giuseppe Ves.no (Na) (BBRLNI75A69H931Z);  
ALFANO Carmine, nato il 24/03/1961 a Siano (Sa) (LFNCMN61C24I720S);  
ALFIERI Carolina, nata il 2/2/1964 a S. Giuseppe Ves.no (Na) (LFRCLN64B42H931R);  
ALFIERI Marisa, nata il 15/01/1962 a Piazzola di Nola (LFRMRS62A45F924X);  
ALLOCCA Filomena, nata il 07/06/1976 a S. Paolo Bel Sito (Na) (LLCFMN76H47I073K);  
ALLOCCA Miriam, nata il 7/12/1980 a Caserta (LLCMRM80T47B963L);  
ALLOCCA Anna, nata il 15/06/1974 a S. Giuseppe Ves.no (Na) (LLCNNA74H55H931K)  
ALTERIO Marianna nata il 16/07/1981 a Nola (LTRMNN81L56F924B)  
AMATO Patrizia nata il 05/05/1960 a Napoli (MTAPRZ60E45F839T)  
ANGARELLA Annunziata nata il 01/05/1974 a S.M.C. Vetere (NGRNNZ74E41I234V)  
ANGRISANI Rosa nata il 23/06/1968 a Pollena Trocchia (NGRRSO68H63G795T)  
ANNUNZIATA Maria nata il 12/04/1977 a C/mmare di Stabia (NNNMRA77D52C129S)  
ANNUNZIATA Immacolata nata il 22/04/1966 a Ottaviano (NNNMCL66D62G190G)  
ANTROPOLI Filomena nata il 07/11/1975 a Capua (NTRFMN75S47B715O)  
AQUINO Luisa nata il 02/03/1982 a Pompei (QNALSU82C42G813B)  
ARTICOLARE Maddalena nata il 17/11/1977 a Napoli (RTCMDL77S57F839M)  
AURILIO Oriana nata il 31/07/1983 a Capua (RLARNO83L71B715G)  
BASILE Anna nata il 28/01/1973 a Nocera Inferiore (BSLNNA73A68F912D)  
BATTAGLIA Angela nata il 22/08/1981 a Torre del Greco (BTTNGL81M62L259H)  
BATTIMO Antonietta nata il 26/06/1968 a Volla (BTTNNT68H66M115Q)  
BISACCIO Rosa nata il 16/02/1984 a Torre del Greco (BSCRSO84B56L259V)  
BITETTI Antonella nata il 15/11/1974 a Mainz (BTTNNL74S55Z112D)  
BOCCIA Daniela nata il 01/08/1973 a Ottaviano (BCCDNL73M41G190V)  
BONACCIO Giovanna nata il 16/06/1969 a Capua (BNCGNN69H56B715U)  
BONAVITA Filomena nata il 25/09/1976 a Ottaviano (BNVFMN76P65G190Q)  
BORRELLI Gaetana nata il 17/08/1965 a Napoli (BRRGTN65M57F839K)  
BORRELLI Lucia nata il 07/06/1970 a Capua (BRRLCU70H47B715S)  
BRIZIO Immacolata nata il 12/07/1964 a Pompei (BRZMCL64L52G813E)  
BRUNO Sonia nata il 21/09/1977 a Ottaviano (BRNSNO77P61G190I)  
BUGLIONE Anna nata il 26/08/1960 a Napoli (BGLNNA60M66F839P)  
CALIENDO Marilena nata il 13/10/1972 a S. Giuseppe Ves.no (CLNMLN72R53H931F)  
CAMMARDELLA Maria Antonietta nata il 16/06/1971 a Napoli (CMMMNT71H56G793Y)  
CARETTI Angela Raffaella nata il 19/05/1979 a S. M.C.Vetere (CRTNLR76E59I234X)

CAROTENUTO Carmela nata il 24/04/1956 a S. Giuseppe Ves.no (CRTCML56D64H931J)  
 CARRELLA Cristina nata il 07/04/1982 a Avellino (CRRCS82D47A509Q)  
 CARRESE Carmela nata il 05/05/1967 a Limatola (CRRCL67E45E589Z)  
 CARULLO Maria Grazia nata il 27/06/1979 a Maddaloni (CRLMGR79H67E791K)  
 CARUSONE Pasqualina nata il 01/12/1964 a LIONE (CRSPQL64T41Z110A)  
 CASTIGLIA Anna nata il 16/07/1980 a S. Giuseppe Ves.no (CSTNNA80L56H931O)  
 CATAPANO Clara nata il 16/07/1970 a S. Gennaro Ves.no (CTPCLR70L56H860U)  
 CECCARELLI Marcella nata il 25/05/1979 a Terracina (CCCMCL79E65L120E)  
 CEFARIELLO Marianna nata il 20/09/1975 a Torre del Greco (CFRMNN75P60L259H)  
 CENNAME Antonella nata il 19/12/1975 a Napoli (CNNNNL75T59F839K)  
 CILENTO Amalia nata il 21/10/1977 a Capua (CLNMLA77R61B715S)  
 CINOTTI Rosa nata il 20/07/1969 a Caserta (CNTRSO69L60B963P)  
 CIRIGLIO Antimina nata il 27/01/1976 a Napoli (CRGNMN76A67F839U)  
 CIRILLO Pasquale nato il 19/06/1966 a Pompei (CRLPQL66H19G813V)  
 CIVITILLO Maria Filomena nata il 19/01/1971 a Alvignano (CVTMFL71A59A243H)  
 COPPOLA Anna Patrizia nata il 08/08/1964 a Ercolano (CPPNPT64M48H243L)  
 COPPOLA Maria nata il 06/04/1972 a S. Giuseppe Ves.no (CPPMRA72D46H931P)  
 COPPOLA Monica nata il 09/01/1979 S. Giuseppe Ves.no (CPPMNC79A49H931K)  
 COSTAGLIOLA Maria Rosa nata il 08/05/1962 a Pozzuoli (CSTMRS62E48G964K)  
 COVONE Raffaella nata il 21/08/1969 a Pomigliano D' Arco (CVNRFL69M61G812K)  
 CRESCENZO Rosalia nata il 24/09/1974 a S. Giuseppe Ves.no (CRSRSL74P64H931O)  
 D'ALESSIO Elsa nata il 14/05/1975 a Zurigo (DLSLSE75E54Z133H)  
 D'ANGELO Alfonso nato il 21/03/1972 a Napoli (DNGLNS72C21F839C)  
 D'ALESSANDRO Maria nata il 13/01/1981 a Napoli (DLSMRA81A53F839B)  
 D'ANIELLO Mariarosaria nata il 26/12/1982 a Pompei (DNCMRS82T66G813V)  
 D'AURIA Carmela nata il 18/07/1967 a S. Anastasia (DRACML67L58I262A)  
 D'AVINO Raffaella nata il 28/02/1968 a Pomigliano D'Arco (DVNRFL68B68G812M)  
 DE GENNARO Fabiana nata il 12/10/1977 a Capua (DGNFBN77R52B715V)  
 DE MARTINO Maria Cristina nata il 10/03/1982 a Pompei (DMRMCR82C50G813W)  
 DE MASE Maria Teresa nata il 21/04/1979 a Maddaloni (DMSMTR79D61E791N)  
 DE SIMONE Elena nata il 13/08/1965 a Napoli (DSMLNE65M53F839U)  
 DE SIMONE Rita nata il 15/05/1972 a S. Anastasia (DSMRTI72E55I262W)  
 DEL GAUDIO Maria Carmela nata il 24/03/1979 a Nola (DLGMCR79C64F924F)  
 DI BENEDETTO Massimo nato il 25/01/1976 a Cancelli A. (DBNMSM76A15B581V)  
 DI DIO Catia nata il 28/11/1970 a Benevento (DDICTA70S68A783B)  
 DI LAURO Vincenza nata il 30/09/1963 a Pignataro Maggiore (DLRVCN63P70G661R)  
 DI SOMMA Giovanna nata il 25/05/1976 a Napoli (DSMGNN76E65F839Z)  
 DI SOMMA Maddalena nata il 07/09/1982 a Cercola (DSMMDL82P47C495V)  
 DIANA Emma nata il 08/12/1973 a Caserta (DNIMME73T48B963J)  
 D'URZO Rosa nata il 25/03/1966 a Torre del Greco (DRZRSO66C65L259V)  
 ESPOSITO Mauro Massimo nato il 20/02/1963 a Moschiano (SPSMMS63B28F762D)  
 ESPOSITO Annalisa nata il 23/10/1982 ad Avellino (SPSNLS82R63A509U)  
 ESPOSITO Carmen nata il 06/07/1981 a Cava de' Tirreni (SPSCMN81L46C361A)  
 ESPOSITO Giuseppina nata il 08/02/1966 a Marigliano (SPSGPP66B48E955U)  
 ESPOSITO Tommasina nata il 05/07/1964 a Somma Vesuviana (SPSTMS64L45I820I)  
 FALACE Marianna nata il 07/11/1981 a Caserta (FLCMNN81S47B963G)  
 FALANGA Gabriella nata il 19/08/1980 a Napoli (FLNGRL80M59F839Y)  
 FASOLINO Luisa nata il 18/08/1968 a Nocera Inferiore (FSLLSU68M58F912T)  
 FERILLO Annarita nata il 22/09/1971 a Caserta (FRLNRT71P62B963L)  
 FRAGLIASSO Maria Immacolata nata il 01/06/1967 a Napoli (FRGMMM67H41F839W)  
 FRANZESE Speranza nata il 16/09/1979 a Ottaviano (FRNSRN79P56G190Y)  
 FUNARO Giuseppina nata il 19/01/1981 a Caserta (FNRGPP81A59B963K)  
 GALIZIA Vincenzo nato il 08/05/1968 a Napoli (GLZVCN68E08F839F)

GALLO Angela Maria nata il 25/04/1979 ad Avellino (GLLNLM79D65A509P)  
 GALLO Bianca nata il 30/08/1977 ad Avellino (GLLBNC77M70A509H)  
 GIACOBONE Rosa nata il 25/05/1978 a Capua (GCBRSO78E65B715P)  
 GIAQUINTO Anna nata il 30/06/1963 a OTTAVIANO (GQNNNA63H70G190N)  
 GISONDI Maria nata il 11/11/1968 a Berna (GSNMRA68S51Z133S)ù  
 GIULIANO Massimiliano nato il 09/02/1983 a Capua (GLNMSM83B09B715B)  
 GRAGNANIELLO Flavia nata il 03/09/1964 a Napoli (GRGFLV64P43F839C)  
 GRASSO Marianna nata il 03/11/1981 a Marigliano (GRSMNN81S43E955T)  
 GUILLAUME Francesca nata il 01/12/1969 a Napoli (GLLFNC69T41F839R)  
 IOCLANO Maria nata il 23/09/1981 a Napoli (CLNMRA81P63F839K)  
 IOSSA Antonietta nata il 12/01/1970 a Marigliano (SSINNT70A52E955Q)  
 IPOMEIO Franca nata il 21/03/1968 a Ottaviano (PMIFNC68C61G190H)  
 IZZO Clara nata il 18/04/1967 a Calvi Risorta (ZZICLR67D58B445O)  
 IZZO Filomena nata il 20/08/1967 a Mercato S. Severino (ZZIFMN67M60F138V)  
 LA MARCA Maria nata il 13/02/1961 a Ottaviano (LMRMRA61B53G190K)  
 LA MARCA Maria nata il 18/10/1983 a Nola (LMRMRA83R58F924F)  
 LA MARCA Speranza nata il 15/09/1963 a Napoli (LMRSRN63P55F839U)  
 LAMBIASE Carmen nata il 01/07/1974 a Cava de' Tirreni (LMBCM74L41C361P)  
 LAMBIASE Sonia nata il 13/11/1967 a Salerno (LMBSNO67S53H703P)  
 LEONARDO Immacolata nata il 23/10/1970 a Rivoli (LNRMCL70R63H355T)  
 LIGUORI Loredana nata il 14/02/1974 a Ottaviano (LGRLDN74B54G190W)  
 LOMBARDI M. Rosaria nata il 08/05/1967 a Roccapiemonte (LMBMRS67E48H431X)  
 MADONNA Loredana nata il 26/02/1971 a Casal Di Principe (MDNLDN71B66B872N)  
 MAGGIO CAVALLARO Cristina nata il 11/05/1973 a Nola (MGGCST73E51F924N)  
 MAGLIOCCA Maddalena nata il 04/06/1980 a Capua (MGLMDL80H44B715J)  
 MALGIERI Camilla nata il 15/12/1976 a Limatola (MLGCLL76T55E589G)  
 MANGONE Rosa nata il 13/05/1973 a S. Giuseppe Ves.no (MNGRSO73E53H931F)  
 MANZI Filomena nata il 17/01/1983 a Scafati (MNZFMN83A57I483L)  
 SANNINO Maria Rosaria nata il 19/07/1963 a Napoli (SNNMRS63L59F839X)  
 MARIGLIANO Anna nata il 10/04/1978 a S. Giuseppe Ves.no (MRGNNA78D50H931W)  
 MARINO Annalisa nata il 27/05/1977 a Napoli (MRNNLS77E67F839M)  
 MARONE Nicoletta nata il 24/04/1974 a Napoli (MRNNLT74D64F839A)  
 MARTINO Maria nata il 27/12/1971 a S. M. C. Vetere (MRTMRA71T67I234T)  
 MASCOLO Carmela nata il 01/11/1975 a Venafrò (MSCCML75S41L725X)  
 MATRISCIANO Margherita nata 28/12/1982 a Pomigliano D'A. (MTRMGH82T68G812O)  
 MENZIONE Adelina nata il 21/05/1982 a Sarno (MNZDLN82E61I438T)  
 MEO Saveria nata il 01/09/1956 a Camposano (MEOSVR56P41B565H)  
 MEZZARANO Anna nata il 16/06/1976 a Francolise (MZZNNA76O56DE769Y)  
 MIGLIOZZI Giovanna nata il 13/01/1968 a Carinola (MGLGNN68A53B781Z)  
 MINAFRA Carmen nata il 15/01/1981 a Terlizzi (MNFCMN81A55L109S)  
 NAPOLITANO Ornella D. nata il 21/06/1971 a Cicciano (NPLRLL71H61C675T)  
 NAPPO Antonietta nata il 26/03/1966 a Poggiomarino (NPPNNT66C66G762P)  
 NAPPO Maria Luigia nata il 23/01/1978 a Poggiomarino (NPPMLG78A63G762D)  
 NOTARGIACOMO Barbara nata il 25/10/1972 a Napoli (NTRBBR72R65F839D)  
 NUNZIATA Maria nata il 19/06/1977 a Nola (NNZMRA77H59F924Y)  
 NUNZIATA Vincenza nata il 18/07/1982 a Nola (NNZVCN82L58F924Z)  
 NUTILE Rosaria nata il 08/10/1979 a Piedimonte Matese (NTLRSR79R48G596H)  
 ORLANDO Giuseppina nata il 12/01/1969 a Caserta (RLNGPP69A52B963D)  
 PAGANO Mariagabriella nata il 12/03/1974 a Napoli (PGNMGB74C52F839L)  
 PAGANO Teresa nata il 17/01/1978 a Pompei (PGNTRS78A58G813Z)  
 PAGANO Angela nata il 05/07/1975 a S. Giuseppe Ves.no (PGNNG75L45H931M)  
 PALLADINO Ida nata il 03/06/1976 a Capua (PLLDIA76H43B715T)  
 PALMA Maria Antonietta nata il 19/02/1981 a Pollena Trocchia (PLMMNT81B59G795S)

PALUMBO Giovanna nata il 30/07/1970 a Capua (PLMGNN70L70B715C)  
 PALUMBO Luisa nata il 09/08/1964 a Pignataro Maggiore (PLMLSU64M49G661I)  
 PAPAIE Luisa nata il 10/01/1981 a Caserta (PPLLSU81A50B963X)  
 PAPARO Roberta nata il 22/04/1981 a Napoli (PPRRRT81D62F839A)  
 PASQUARIELLO Antonietta nata il 05/03/1958 a Caiazzo (PSQNNT58C45B362L)  
 PETITO Maria nata il 09/02/1978 a Capua (PTTMRA78B49B715I)  
 PETTRONE Annalisa nata il 24/05/1978 a Capua (PTTNLS78E64B715W)  
 PEZZELLA Anna Rita nata il 27/03/1981 a Caserta (PZZNRT81C67B963S)  
 PICCIOCCI Loredana nata il 01/12/1973 a Baiano (PCCLDN73T41A580X)  
 POLISE Grazia nata il 24/09/1980 a Napoli (PLSGRZ80P64F839U)  
 PRISCO ZITA Gelsomina nata il 06/03/1983 ad Avellino (PRSZGL83C46A509H)  
 RADUNANZA Giuseppa nata il 13/08/1979 a Nola (RDNGPP79MF924S)  
 RAFFONE Maria nata il 25/12/1978 a Nocera Inferiore (RFFMRA78T65F912G)  
 RANIERI Filomena nata il 13/03/1967 a S. Giuseppe Ves.no (RNRFMN67C53H931F)  
 REA Aniello nato il 06/06/1969 a Napoli (REANLL69H06F839P)  
 REALINO Amelia nata il 27/06/1980 a S. Giuseppe Ves.no (RLNMLA80H67931P)  
 RICCIO Clara nata il 14/03/1970 a Telese Terme (RCCCLR70C54L086F)  
 ROMITI Daria nata il 01/05/1983 a Salerno (RMTDRA83E41H703H)  
 RONDINE Anna nata il 11/05/1978 a Nola (RNDNNA78E51F924H)  
 RUSSO Annamaria nata il 14/08/1982 a Marcianise (RSSNMR82M54E932Q)  
 RUSSO Fabiola nata il 30/06/1983 a Caserta (RSSFBL83H70B963G)  
 SALVATI Lucia nata il 04/10/1960 a Nocera Inferiore (SLVLCU60R44F912H)  
 SALVATI Anna nata il 27/01/1980 a Nocera Inferiore (SLVNNA8067F912L)  
 SALVATO Andreina nata il 03/12/1982 ad Avellino (SLVNRN82T43A509R)  
 SALVATO Annunziata nata il 20/05/1979 a C/mmare di Stabia (SLVNNZ79E60C129C)  
 SANDOMENICO Mariarosaria nata il 12/11/1975 a Napoli (SNDMRS75S52F839G)  
 IOVINO Annamaria nata il 02/01/1969 a Nola (SNNMRS63L59F839X)  
 SANTANIELLO Palma nata il 07/12/1982 a Nola (SNTPLM82T47F924H)  
 SANTORO Concettina nata il 07/08/1973 a Rhein (SNTCCT73M47Z112Z)  
 SANTORO Giusj Francesca nata il 03/11/1977 a Bellona (SNTGJF77S43A755X)  
 SAVIANO Carmela nata il 18/01/1967 a Ottaviano (SVNCML67A58G190R)  
 SBROGIO' Mariangela nata il 12/07/1976 a Montecchio Maggiore (SBRMNG76L52F464V)  
 SCAFURO Rosa nata il 07/01/1977 a Nola (SCRRSO77A47F924X)  
 SCARPATO Anna nata il 28/04/1960 a Napoli (SCRNNA60D68F839U)  
 SCIALDONE Arianna nata il 22/01/1977 a Capua (SCLRNN77A62B715G)  
 SCIBELLI Lidio nato il 22/06/1977 a Atripalda (SCBLDI77H22A489W)  
 SAMMARTINO Claudia nata il 10/06/1982 a Sarno (SMMCLD82H50I438E)  
 SCOGNAMIGLIO Ernestina nata il 31/07/1978 a Pompei (SCGRST78R71G813U)  
 SCOGNAMIGLIO Antonietta nata il 10/06/1977 a Napoli (SCGNNT77H50F839U)  
 SCUDIERI Carmela nata il 11/08/1982 in U.S.A. (SCDCML82M51Z404J)  
 SECONDULFO Carolina nata il 15/02/1968 a S. Anastasia (SCNCLN68B55I262O)  
 SGLAVO Antonella nata il 13/07/1979 a Aversa (SGLNNL79L53A512X)  
 SGUEGLIA Annunziata nata il 31/05/1979 a Basilea (SGGNNZ79E71Z133M)  
 SILEO Antonietta nata il 05/07/1970 a Ottaviano (SLINNT70L45G190S)  
 SIMEONE Maria nata il 30/08/1976 a Caserta (SMNMRA76M70B963S)  
 SPARANO Silvana nata il 14/01/1976 a Caserta (SPRSVN76A54B963T)  
 STEFANELLI Antonella nata il 17/09/1978 a Caserta (STFNNL78P57B963R)  
 STRIANO Anna nata il 26/08/1974 a Pompei (STRNNA74M66G813J)  
 SUGLIANO Marianna nata il 17/01/1983 a Nola (SGLMNN83A57F924T)  
 TORTORA Maddalena nata il 10/01/1962 a Nocera Inferiore (TRTMDL62A50F912B)  
 TUCCILLO Marianna nata il 10/01/1983 a Napoli (TCCMNN83A50F839N)  
 UGOLINI Giuseppina nata il 31/05/1976 a Marigliano (GLNGPP76E71E955W)  
 VALERIANI Olga Gius. Italia nata il 24/12/1966 in U.S.A.(VLRLGS66T64Z404K)

VECCHIONE Carmela nata il 19/11/1975 a S. P. Bel Sito (VCCCML75S59I073B)  
 VECCHIONE Felice nato il 21/05/1967 a S. P. Bel Sito (VCCFLC67E21I073G)  
 VENTRIGLIA Giovanna Teresa nata il 12/01/1974 a Menziken (VNTGNN74A52Z133N)  
 VERDE Veronica nata il 07/09/1978 a Capua (VRDVNC78P47B715C)  
 VESCE Anna nata il 16/05/1979 a S. Giorgio a Cremano (VSCNNA79E56H892F)  
 VESPRO Filomena nata il 17/07/1982 a Napoli (VSPFMN82L57F839G)  
 VIGILE Carmela nata il 26/09/1973 ad Acerra (VGLCML73P66A024D)  
 VIGORITO Francesca nata il 03/04/1981 a Nocera Inferiore (VGRFNC81D43F912R)  
 VOLLERO Carmela nata il 05/01/1977 a Napoli (VLLCML77A45F839Q)  
 ZAMBRANO Maria nata il 26/01/1972 a Pagani (ZMBMRA72A66G230H)ù  
 ZANZUR Alessandra Pina nata il 07/04/1977 a Napoli (ZNZLSN77D47F839N)  
 ZINNO Concetta nata il 06/11/1966 a Cercola (ZNNCCT66S46C495L)ù  
 ZONA Lucilla nata il 26/04/1967 a Roma (ZNOLLL67D66H501N)  
 ZONA Achille nato il 20/01/1982 a Caserta (ZNOCLL82A20B963U)

### **3. Indicazione delle Amministrazioni resistenti:**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore in carica;
- **Uffici Scolastici Regionali d'Italia**, in persona dei Direttori Generali p.t.;

**tutti**

elett. ti dom. ti *ope legis* in Roma alla Via dei Portoghesi, 12, negli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato;

### **4. Indicazione dei controinteressati:**

**Tutti coloro** che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (relativa alla scuola primaria) operanti negli ambiti territoriali provinciali degli Uffici Scolastici Regionali d'Italia (convenuti in giudizio), i quali, già parti del giudizio di prime cure, per essere stato il ricorso di prime cure Loro notificato a mezzo pubblici proclami, potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del presente appello, tra cui si menzionano, *ex plurimis*, gli aspiranti al ruolo ovvero a contratti a tempo determinato, inseriti nella graduatoria ad esaurimento scuola primaria della provincia di Caserta (del 29.7.2017) e di Catania (del 29.7.2017)

1. VARGAS Lucia, nata il 27.1.1963 (CE), punteggio 239;
2. FIORUCCI Fiorella, nata il 30.4.1963 (CE), punteggio 233;
3. LANZA Sefora, nata il 8.10.1981 (CT), punteggio 294;
4. FRAGGETTA Benedetta, nata il 22.6.1961 (CT), punteggio 272;

### **4. Il testo integrale del ricorso e della sentenza impugnata**

Si allegano i testi integrali dell'atto di appello notificato e della sentenza gravata (la n.9415/2017 del Tar Roma, Sezione Terza Bis):

### **5. L'elenco dei controinteressati su supporto informatico (della provincia di Caserta e di Catania)**

Si allegano in estratto gli elenchi dei docenti inseriti nelle GAE provinciali di Caserta e Catania;

## **6. Gli estremi del provvedimento impugnato**

**D.M. n. 495/2016**, nella parte in cui nella parte in cui il MIUR con il detto provvedimento non aveva previsto la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli aspiranti che, come i ricorrenti, fossero stati in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2002, anche con effetto retroattivo, il cui annullamento è stato oggetto del ricorso di prime cure rigettato dalla **Sentenza del Tar Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, n.9415/2017**

## **7. Decreto Presidenziale**

Si allega il decreto presidenziale del 23.3.2018, n. 370/2018 (reg. prov. pres.)

## **8. Le conclusioni e sunto dei motivi del ricorso:**

### **(A) Conclusioni:**

Nell'atto di appello i ricorrenti hanno concluso, perché l'On. Collegio adito, in accoglimento del ricorso di appello sopra spiegato, Voglia,

- **in via preliminare**, sospendere l'efficacia della sentenza gravata e del provvedimento impugnato nel giudizio di prime cure *in parte qua*, ammettendo con riserva nelle GAE di pertinenza gli appellanti, perché ognuno in possesso di valido titolo abilitante (diploma magistrale conseguito ante 2002); ù

- **nel merito**, riformare la sentenza gravata ed annullare il D.M. n. 495/2016, nella parte in cui il detto provvedimento non aveva previsto la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli aspiranti che, come i ricorrenti, fossero stati in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2002, anche con effetto retroattivo.

-**vinte le spese** con attribuzione del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato versato.

### **(B) Sunto dell'atto di appello:**

Il ricorso in oggetto è teso alla riforma della sentenza del Tar Roma **n.9415**, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, resa *inter partes* nel giudizio iscritto al n.r.g. 11841/2016, depositata il 22 agosto 2017, mai notificata, la quale ha rigettato la richiesta di annullamento del D.M. n.495/2017, nella parte in cui il detto provvedimento non aveva previsto la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli aspiranti che, come i ricorrenti, fossero stati in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2002, anche con effetto retroattivo.

Con la pubblicazione il 22 giugno 2016 del D.M. n. 495, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2017, la P.A. convenuta aveva, infatti, continuato a negare l'inserimento nelle GAE di coloro che, come i ricorrenti tutti, erano (e sono) in possesso del predetto titolo, da considerarsi abilitante, come riconosciuto dal Consiglio di Stato, con parere n. 8313, emanato a seguito di Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014. Sicché i ricorrenti, che pure avevano fatti diversi tentativi per inserirsi nelle differenti graduatorie, avevano compreso di

aver perso una serie di occasioni lavorative, che difficilmente avrebbero potuto recuperare; che la più evidente delle opportunità era, certamente, quella di inserirsi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (dell'allora terza fascia), inserimento che avrebbe consentito loro la possibilità di poter stipulare con il MIUR contratti a tempo determinato ed indeterminato, con la progressiva stabilizzazione della posizione lavorativa conseguita (*recte*: il ruolo). Situazione, aggravatasi, in quanto, nonostante l'autorevole parere espresso dal Consiglio di Stato, il Ministero convenuto aveva perpetrato nell'errore sempre manifestato.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma ha, tuttavia, rigettato la richiesta di annullamento del D.M. n. 495/2016.

Tale pronuncia è, invero, ingiusta sotto diversi profili.

**(A)** - Erroneamente la sentenza gravata ha ritenuto il ricorso di prime cure inammissibile per omessa tempestiva impugnazione del D.M. 235/2014, di cui il D.M. 495/16 costituirebbe parte integrante secondo quanto espressamente previsto dall'art.5. Parimenti, assume la sentenza gravata, in altra parte della motivazione, l'irricevibilità del ricorso, in quanto tardivo per mancata impugnazione nei termini del d.m. 16 marzo 2007, fonte normativa – amministrativa della c.d. chiusura delle GAE a nuovi inserimenti in esse.

In disparte tale ultimo aspetto, va disattesa la tesi della sentenza gravata rispetto all'asserita inammissibilità del ricorso di prime cure per omessa tempestiva impugnazione del D.M. 235/2014, dovendosi, invece, ritenere che l'interesse preminente dei ricorrenti andasse individuato nel superamento della preclusione prevista dal decreto oggetto di gravame, con conseguente inserimento degli stessi in graduatoria, in quanto possessori di titolo abilitante conseguito in anni scolastici precedenti al 2002.

In altri termini, posto, che un atto regolamentare di portata generale dichiarato nullo e, pertanto, espulso *in parte qua* dal mondo giuridico, <fa stato> e, dunque, avvantaggia tutti gli interessati, lo stesso non necessita più di essere impugnato, non essendo possibile derivare da un atto annullato effetti diretti che incidono su profili processuali, quale quello relativo all'inammissibilità del ricorso di prime cure.

La declaratoria di nullità del D.M. n. 235 del 2014 e del successivo D.M. n. 325/2015 ha, così, lasciato impregiudicata la possibilità di ricorso alla giurisdizione amministrativa di chi, come gli odierni appellanti, ritenendo il D.M. 495 cit. pregiudizievole dei propri legittimi interessi, ne persegua la difesa avanti la G.A..

---

**(B)** - Erroneamente la sentenza gravata ha, poi, con motivazione apodittica, e comunque, insufficiente, ritenuto che il ricorso collettivo di prime cure fosse infondato in ragione della circostanza che *“le GAE hanno validità triennale e nel corso del triennio è consentito esclusivamente lo scioglimento delle riserve, secondo le modalità e i termini disciplinati con il D.M. n. 325/2015 per l'annualità 2015/2016 e con il D.M. n. 4(2)5/2016 per l'annualità 2016/2017”*.

Sicché, ha precisato la sentenza impugnata, l'inserimento richiesto dai ricorrenti nella GAE, in quanto *possessori* di un titolo abilitante, va considerato <nuovo>, perché successivo rispetto al momento di <chiusura> delle Graduatorie ad esaurimento, così come stabilito dall'art.1, comma 605 lettera c) della L.n. 296/2006. Era necessario, conclude la sentenza

pertanto, per i ricorrenti tutti *“far valere la loro pretesa all’inserimento impugnando il D.M. 16.3.2007, ovvero l’ultimo che nel periodo transitorio consentiva nuovi inserimenti”*.

Diversamente da quanto sopra ritenuto dal provvedimento gravato la sentenza gravata ha continuato immotivatamente, anche sotto il profilo del merito, ad eludere la posizione assunta da codesto On. Collegio, con specifico riferimento al valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002, cristallizzatasi a seguito del parere formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014, che ha riconosciuto il citato diploma come ***“abilitante a tutti gli effetti di legge”*** (cfr. sentenza 3 agosto 2015 n. 2788).

Sicchè, l’errore in cui è incorsa la sentenza gravata sta nel fatto di negare spazio ai possessori di diploma magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, il parere del Consiglio di Stato, sez. II, n. 3813 in data 11 settembre 2013 (recepito con d.P.R. del 25 marzo 2014 – su G.U. del 15 maggio 2014 – e, in via generale, con decreto ministeriale n. 353 del 22 maggio 2014), che aveva definitivamente riconosciuto l’illegittimità del decreto ministeriale n. 62 del 2011, *“nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001/2002 il diploma magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di Istituto e non nella II fascia”*.

---

(C) - Erroneamente la sentenza gravata ha omesso di esaminare le doglianze degli odierni appellanti, sotto il profilo della violazione di legge ed eccesso di potere, dirette ad evidenziare l’illegittimità dei criteri fissati dal decreto ministeriale n. 495 del 2016, con i quali il Ministero aveva precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Tanto in considerazione del fatto che la scelta del Ministero convenuto fosse palesemente basata su una falsa applicazione della normativa vigente, la quale, invero, non poteva essere letta nel senso di aver preordinatamente escluso, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, i docenti in possesso del diploma magistrale, sia pure conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Si era fondatamente sostenuto, nel ricorso di prime cure, che la legge n. 296/2006 (che aveva determinato la definitiva chiusura delle graduatorie ad esaurimento, per effetto dell’art. 1, comma 605, lett.c)], avesse, invero, distinto, a tal fine, tra (a) i docenti che avevano già acquisito l’abilitazione e frequentanti corsi abilitanti, nel momento della sua emanazione, e quindi titolati ad essere ammessi alle graduatorie ad esaurimento e (b) docenti non abilitati, i quali non potevano godere in futuro di alcun titolo di inserimento.

In questo contesto, si sottolineava nel ricorso di prime cure, che i diplomati magistrali, con titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano già in possesso di TITOLO ABILITANTE, anche se l’espreso riconoscimento, come sopra ricordato, è avvenuto soltanto nel 2013 con il citato parere dell’On. Collegio adito. Conseguentemente, il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento risulta(va) contrastante con la legge n.296/1996, la quale, invero, non pone(va) come condizione, il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo, invece, a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per essere iscritti nella graduatoria.

---



**(D)** - Erroneamente la sentenza gravata ha omesso di esaminare le doglianze degli odierni appellanti dirette ad evidenziare l'illegittimità dei criteri fissati dal decreto ministeriale n.495 del 2016, con i quali il Ministero aveva precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, sotto il profilo della disparità di trattamento e di violazione di importanti precetti costituzionali.

Con il parere più volte citato, il massimo Consesso Amministrativo, riconoscendo l'illegittimità del decreto ministeriale n.62 del 2011, *“nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001/2002 il diploma magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di Istituto e non nella II fascia”*, aveva, come detto, stabilito con efficacia *erga omnes* il carattere abilitante del titolo di studio in questione, se conseguito prima dell'istituzione della laurea in scienza della formazione, in base all'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n.1054, *“in combinato disposto con l'art. 197 del decreto legge 16 aprile 1994, n. 297”* (recte: art. 197, comma 1 del d.lgs n. 297 del 1994: *“Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*) e, successivamente, in base all'art. 15, comma 7, del d.P.R. n.323 del 23 luglio 1998 (*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*).

In questo contesto, la scelta ministeriale di negare di fatto la riapertura delle graduatorie a favore degli odierni ricorrenti, nonostante l'autorevole intervento del Consiglio di Stato, che aveva fornito, per così dire, la *base* giuridica all'intervento della P.A. nel senso sopra auspicato, non risulta(va) giustificata nemmeno dalla considerazione della natura di stretta interpretazione delle ipotesi, per le quali in passato quella riapertura -dopo l'entrata in vigore della L.n.206/2006- era stata possibile; natura, del resto, sconfessata dal fatto che quelle stesse ipotesi derogatorie erano state più volte *aggirate*.

Pertanto, ha errato la sentenza gravata anche nella parte in cui ha omesso di motivare riguardo alla circostanza che il D.M. n.495/2016 (e per esso il n. 235/2014) relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo e trasferimenti da una provincia all'altra per l'anno scolastico 2016/2017, fosse illogico e contraddittorio rispetto ad altri atti emanati dalla P.A. in casi analoghi. Tale disparità di trattamento viola(va) anche lo stesso art. 51 COST., secondo cui il reclutamento di tutti i cittadini nei pubblici uffici deve avvenire nel rispetto del principio di uguaglianza

---

**5.** Erroneamente la sentenza gravata ha ritenuto di non esaminare un ulteriore profilo di doglianza, che era stato sollevato nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, riguardante la circostanza che il D.M. n. 495/2016 (al pari di quello precedente, il nr. 235/2014) rappresenta(va) una fonte secondaria del diritto, che, in quanto tale, non potesse porsi in contrasto con fonti di rango primario, quale la stessa Carta Costituzionale, e la legge ordinaria, quali, il Decreto Legislativo n. 165/2001, le leggi nn.124/1999, 306/2000 e 143/2004.

Fermo ed ineccepibile quanto innanzi evidenziato, era stato, poi, considerato nel ricorso di prime cure, come il provvedimento impugnato fosse illegittimo, perché costituente un'ipotesi tipica di eccesso di potere della pubblica amministrazione, ovvero di disparità di trattamento nella selezione dei candidati.

Si era, così, rilevato che la riconosciuta discrezionalità amministrativa in capo alla P.A. non dovesse essere intesa come arbitrarietà, data l'esistenza di limiti che non possono essere oltrepassati, tra cui quello di legalità ai cui sono *legati* i provvedimenti amministrativi e la stessa attività della P.A. Da ciò, si era detto, discende che la discrezionalità non solo non debba contrastare in alcun modo con il principio di legalità, bensì lo debba presupporre; il potere discrezionale trova, infatti, fondamento nella legge.

Si era, pertanto, concluso che, nel caso di specie, esso si era manifestato chiaro ed evidente, da un lato, nella illogicità e contraddittorietà tra l'art. 1 del D.M. n. 495/2016 e l'art. 97 Costituzione con l'art. 2 comma 4 della legge n. 124/1999, l'art. 1 comma 6 bis della legge n. 306/2000 e l'art. 1 comma 1 ter della legge n. 143/2004. Dall'altro, con l'ingiusta esclusione dalla partecipazione all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di terza fascia dei ricorrenti, che in passato avrebbero sicuramente avuto la possibilità di potersi agevolmente inserirsi per aspirare ad un posto con contratto a tempo indeterminato.

Altresì, il provvedimento impugnato risulta(va) illegittimo, poiché emesso in violazione del principio di eguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 della Costituzione.

Nel caso di specie, infatti, con l'esclusione dall'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di III fascia degli aspiranti in possesso di titolo di studio abilitante, si è attuata una disparità di trattamento e di conseguenza un'ingiustificata, altroché infondata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Questo, infatti, è quanto realmente accaduto con il D.M.495/2016, impugnato avanti al TAR Roma, che aveva discriminato gli attuali appellanti in possesso di titolo abilitante da quasi quindici anni. Affinché il principio *de quo* si realizzi è necessario che tutti i cittadini siano posti inizialmente su un piano di sostanziale parità, eliminando gli ostacoli di carattere economico e sociale che possono creare discriminazioni, impedendo la partecipazione di tutti i cittadini alla vita economica, sociale e politica del paese.

Il provvedimento impugnato viola(va), altresì, il diritto al lavoro, come caratteristica fondamentale dello Stato.

Anche se l'art. 4 della Costituzione sancisce un impegno generico a carico dello Stato di perseguire una politica di pieno impiego per combattere la disoccupazione, non può considerarsi una norma meramente programmatica, ma è una norma immediatamente precettiva che giustifica l'intervento dello Stato nel sistema economico, allo scopo di raggiungere il livello di piena occupazione.

Pertanto, lo Stato di diritto deve favorire l'occupazione anche di quei docenti, che hanno gli stessi requisiti di inserimento nelle GaE a prescindere dal lasso temporale, perché concesso dalla legge.

Ragion per cui il D.M. n. 495/2016 era (ed è), anche sotto profilo, senza dubbio illegittimo.

Si era, infine, rilevato, che il D.M. 495/2016 risultasse illegittimo per carenza di motivazione.

Non vi era dubbio alcuno che, anche alla luce del citato parere del C.d.S., fosse necessario un'adeguata motivazione soprattutto per il danno derivante ai docenti dall'esclusione dalle

GAE, in considerazione del fatto che il MIUR resistente, non aveva mai riconosciuto ai ricorrenti la possibilità di essere inseriti nella graduatorie ad esaurimento di III fascia.

Il difetto di motivazione deve ritenersi uno dei vizi degli atti cui fa riferimento l'art.21 *octies* della legge 241/90, introdotto dalla legge 15/2005, poiché la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria: per presupposti di fatto si intendono gli elementi e i dati di fatto oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dello stesso, le ragioni giuridiche, costituenti il nucleo della motivazione, sono le argomentazioni giuridiche, i ragionamenti di supporto, che mancano del tutto nell'agire dell'amministrazione resistente, anche in ordine a chiarimenti che i ricorrenti avevano personalmente chiesto alla parte resistente, che a sua volta si era limitata semplicemente ad escluderli dalle graduatorie.

Il danno, poi, patito è di notevole portata, in ragione delle *chance* che ogni ricorrente ha visto ridursi in ordine alla possibile stabilizzazione e dunque acquisizione dell'agognato ruolo.

La P.A. resistente con il suo agire ha creato un grave danno ai ricorrenti e, pertanto, debbono quantificarlo nel preciso ammontare e risarcirlo nel più breve tempo possibile.

## **Allegati**

- AVVISO DI PUBBLICAZIONE PUBBLICI PROCLAMI
- APPELLO ABBATE + altri
- SENTENZA TAR ROMA, SEZIONE TERZA BIS, N. 9415/2017.
- DECRETO PRESIDENZIALE DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI n. 370/2018
- ESTRATTO ELENCO DEI CONTROINTERESSATI (DOCENTI DELLA GAE DI CASERTA E DI CATANIA)

Palma Campania, data dell'invio telematico

Avv. Angelo Coppola